

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 290CGF – RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF FANO/GUBBIO DEL 23.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 176/DIV del 24.5.2010)

Con preannuncio di reclamo del 24 maggio 2010, l’Associazione Sportiva “Gubbio 1910” impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe e faceva ritualmente seguire i rituali motivi in data 27.5.2010. Istruito il ricorso, giunge all’odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante.

Nella memoria dell’Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico le ha inflitto l’ammenda di €. 7.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante il primo tempo dell’incontro Fano/Gubbio del 23.5.2010 quando l’assistente dell’arbitro operante sotto la loro gradinata era stato fatto ripetutamente oggetto di sputi, alcuni dei quali lo avevano attinto alla schiena. Lo stesso assistente, nel prosieguo di gara era stato anche destinatario di un tentativo di aggressione, dapprima diretta e personale da parte di un sostenitore dell’A.S. “Gubbio 1910”, il quale, poi, vista l’impossibilità di raggiungerlo, gli aveva lanciato contro un’asta di bandiera, che non aveva raggiunto l’ufficiale di gara. Il tutto come si rileva anche dal rapporto dell’assistente di gara e dalla relazione dei rappresentanti della Procura Federale ivi presenti.

A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione o, in subordine, di riduzione della stessa, la reclamante invoca l’esimente di cui all’art. 13, comma 1 C.G.S. trattandosi, in tesi, di gara disputata in campo esterno, di carenza dei servizi di controllo – di competenza della società ospitante -, di episodi circoscritti solo al primo tempo della gara e cessati per il fattivo e tempestivo intervento del capitano e di alcuni dirigenti della medesima Associazione Sportiva.

In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta non avendo Il Giudice Sportivo, si ritiene, dato congruo rilievo all’effettivo impegno profuso dai dirigenti dell’A.S. “Gubbio 1910” per far cessare l’illecito comportamento da parte dei propri sostenitori.

La Corte rilevato che non vi è contestazione alcuna circa la dinamica dei fatti e la loro effettiva riconducibilità ai sostenitori della A.S. “Gubbio 1910”;

- considerato che l’art. 14 C.G.S. prevede e sanziona le società allorché loro tesserati, soci e non soci, si rendano responsabili, tra l’altro, di atti di violenza o, comunque, anche solo di

incitamento alla violenza;

- considerato, altresì, che non può sostenersi l'applicabilità dell'esimente invocata dalla reclamante, atteso che l'art. 13, comma 1 C.G.S. richiede la congiunta ricorrenza di almeno tre delle circostanze colà descritte e che, nella fattispecie, non risulta né il tempestivo e immediato intervento dei propri dirigenti o tesserati (avvenuto solo al termine della prima frazione di gara mentre il primo atto lesivo risale al 6' del primo tempo, seguito al 25' dal tentativo di aggressione) né la riferita dissociazione da parte di altri sostenitori, rimasti semplicemente indifferenti spettatori dell'altrui violenza;

- ritenuto, dal complessivo esame dei fatti e tenuto conto che l'iniziativa di contrasto posta in essere dai rappresentati dell'A.S. "Gubbio 1910", a seguito della quale sono cessati gli episodi di violenza registratisi nel primo tempo della gara, deve essere positivamente apprezzata in quanto, ancorché non tempestiva, si è rivelata idonea a far cessare i comportamenti illeciti dei propri sostenitori;

- valutata l'efficacia di tale iniziativa la quale, seppur non sufficiente ad elidere la condotta censurata ha comunque avuto positive conseguenze sul regolare prosieguo della gara;

- reputato che, per l'effetto, in ragione delle considerazioni che precedono, l'ammontare della sanzione inflitta possa essere equamente e congruamente ridotta a € 5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia), riduce a € 5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.12.2010 E AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. COSTANTINI MARCELLO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OUT ISOLA LIRI/VICO EQUENSE DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 31.5.2010)**

La società Isola di Liri S.r.l. ha impugnato la decisione in epigrafe comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. n. 182/DIV del 31.5.2010.

Nel proprio ricorso la reclamante ha chiesto di "ridurre congruamente e sensibilmente" le sanzioni irrogate, ritenendole eccessive e spropositate.

Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo paiono equilibrate e condivisibili nella misura, considerata la gravità dei fatti e il ruolo rivestito dall'incolpato. Quanto alla società, perché le condotte documentate negli atti di gara sono oggettivamente gravi ed alcuna verosimiglianza hanno le argomentazioni addotte dalla ricorrente (in particolare quanto al lancio, da parte di soggetto riconducibile alla società Liri, di una scarpa verso i tesserati della squadra avversaria che si apprestavano a salire sul pullman: condotta che la ricorrente inverosimilmente qualifica come mero "*spossamento di sandalo da spiaggia in segno di liberazione e soprattutto per la necessità di rinfrescarsi nella vicina sorgente d'acqua*" (p. 4 ric.); quanto al sig. Costantini, per il ruolo rivestito di "presidente locale" (p. 3 ric.), che avrebbe dovuto imporre a questi un contegno esemplare, in ragione della finalità educativa e sociale cui lo sport - ed in specie il calcio, la cui capillare diffusione e popolarità importano un decisivo ascendente delle figure apicali sui giovani sportivi e tifosi - deve adempiere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE GRIECO VITO SEGUITO GARA PLAY OFF LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)

La società Spezia Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e ammenda di € 2.500,00 in seguito alla gara di Play Off “Legnano/Spezia” del 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010), inflitta al giocatore della “Spezia Calcio S.r.l.”, signor Grieco Vito perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, avvicinava l’allenatore della squadra avversaria minacciando comportamenti violenti nella gara di ritorno; tale comportamento veniva reiterato negli spogliatoi verso un calciatore della squadra avversaria.

La ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni come sopra inflitte o, in subordine, una riduzione delle stesse, producendo una ricostruzione dei fatti differente da quella del referto arbitrale, descrivendo il calciatore Grieco Vito, capitano della squadra, come un calciatore sempre corretto e giustificando il comportamento assunto alla fine della gara dello stesso, unicamente quale reazione a provocazioni di giocatori della squadra avversaria.

La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, esaminati i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata e dichiarando il comportamento assunto dal calciatore Grieco Vito gravemente intimidatorio, conferma quanto in essi riportato e ritiene adeguata e congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 4.000,00;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF VERONA/DELFINO PESCARA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 187/DIV del 7.6.2010)

La società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha impugnato la decisione in epigrafe comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. n. 182/DIV del 31.5.2010.

Nel proprio ricorso la reclamante, pur non negando i fatti addebitati, ha chiesto di ridurre la ammenda e la squalifica inflitte.

Ritiene questa Corte che il reclamo vada respinto.

Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo paiono equilibrate e condivisibili nella misura, considerata la gravità dei fatti addebitati sia alla società (accensione di fumogeno ed esplosione di un petardo, lancio di bottiglie, danneggiamenti agli impianti sportivi ad opera di tifosi), sia al calciatore Tognozzi (reiterate ingiurie all’arbitro e tentativo di aggressione fisica dello stesso): quanto a quest’ultimo, va poi particolarmente stigmatizzata la mancanza di autocontrollo dimostrata, censurabile in specie per il ruolo esemplare, nei confronti dei tifosi e dei giovani sportivi, che l’atleta sportivo riveste (massimamente in uno sport a larga diffusione e seguito popolari quale il calcio).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL CALCIATORE GAETA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF – LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)

Il ricorrente, Antonio Gaeta, calciatore della “A.C. Legnano S.r.l.” ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per sei gare effettive riportata in seguito alla gara di Play Off “Legnano/Spezia” del 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7 giugno 2010), ad esso inflitta perché, durante la gara, il sig. Gaeta si è rivolto all’arbitro in maniera offensiva.

Il Gaeta, dopo essere stato espulso, è ritornato verso il quarto ufficiale, colpendolo con un dito sul labbro e procurandogli un momentaneo dolore. Egli tentava, in seguito, di colpirlo una seconda volta, fermato, dall’intervento di due compagni di squadra.

Il ricorrente chiede una riduzione della sanzione producendo una ricostruzione dei fatti differente da quella del referto arbitrale.

La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, esaminati i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in esso riportato e ritiene congrua la sanzione inflitta in primo grado dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Antonio Gaeta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL PEScina VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PLAY OUT FOGGIA/PEScina DEL 30.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)

Con preannuncio di reclamo – e contestuale richiesta di atti – dell’1.6.2010, la società Pescina Valle del Gioenco impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Con nota di riscontro inviata lo stesso giorno, si partecipava alla società che, a mente dell’art. 37, comma 1 lett. a) C.G.S., i motivi di reclamo dovevano pervenire a questa Federazione entro il settimo giorno dalla data di ricezione della nota che precede.

Alla data fissata per la discussione, 24.6.2010, non risultavano pervenuti i richiesti motivi di ricorso né ulteriori comunicazioni.

- Visti gli artt. 29, comma 4, 37, commi 1 lett. a) e comma 7 C.G.S.; vista la delibera del Presidente della Federazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 19 marzo 2010;

- rilevato che a tutt’oggi la società reclamante non ha fatto pervenire i motivi di doglianza avverso la decisione del Giudice Sportivo;

- considerato che la prospettazione di detti motivi costituisce condizione di ammissibilità del reclamo;

- dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Gioenco di Pescina (L’Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALC. EBAGUA OSARIMEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OFF VARESE/BENEVENTO DEL 30.5.2010** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ebagua Osarimen.

Tale decisione veniva assunta perchè, durante l'incontro di Play Off Varese/Benevento del 30.5.2010, aveva spinto volontariamente, a giuoco fermo, con le mani al viso e sul torace un avversario; espulso, rientrando negli spogliatoi reiterava il comportamento violento tirando per i capelli il medesimo avversario.

Avverso tale provvedimento il calciatore Ebagua Osarimen ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'1.6.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.6.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ebagua Osarimen, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 30 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete